

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(ai sensi dell'art.8, comma 4b del Regolamento n°509/1998)

TRA

La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia dell'Istituto Romano del Centro Italiano di Psicologia Analitica (CIPA), - di seguito denominata Ente promotore - nella persona del Presidente, dott. Lorenzo Zipparrì, nato a S. Lorenzo Bellizzi (CS) il 17 ottobre 1946 e domiciliato per la carica presso la sede del CIPA, con sede in Roma, Via Flaminia, 388, C. F. 97043580584

E

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, - di seguito denominata Ente ospitante - nella persona del Rappresentante Legale, il Direttore Generale dott. Vincenzo Viggiani, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda, con sede in Via Sergio Pansini, 5 Napoli, C.F./Partita IVA 0690936635

PREMESSO CHE

L'art. 3 della Legge n°56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n°509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno 150 (centocinquanta) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m. e la circolare MIUR, prot. n°2563 del 29.05.2008 prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n°509/1998; che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

L'Ente ospitante assicura all'interno delle proprie Strutture l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art.8 del Regolamento n°509/1998, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative.

Nell'Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di 3 (tre) per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

Articolo 2

All'attività di tirocinio di cui all'art. 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

Articolo 3

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d, della legge n°196/1997 non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dall'Ente promotore, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Ente ospitante, come responsabile aziendale.

Per ciascun tirocinante inserito nella struttura dell'Ente, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a.** il nominativo del tirocinante;
- b.** i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
- c.** gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
- d.** le strutture dell'Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, ecc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

Articolo 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n° 196/2003 sulla privacy.

Articolo 5

Il CIPA (Centro Italiano di Psicologia Analitica) assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL, infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio.

L'invio delle relative polizze assicurative all'Ente ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio; il mancato invio delle stesse è condizione di risoluzione della convenzione.

Articolo 6

La Convenzione avrà validità quadriennale a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e sarà rinnovabile su richiesta formale.

Articolo 7

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Articolo 8

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato 'B' del D.P.R. n°642/1972, come modificato dal D.P.R. n°955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n°131/1986.

Articolo 9

Qualsiasi controversia, relativa alla validità, esecuzione o interpretazione della presente Convenzione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Napoli.

Letto, approvato e sottoscritto

Data,

Il Presidente
del CIPA
Centro Italiano di Psicologia Analitica
Dott. Lorenzo Zipparri

Il Rappresentante Legale
dell'**Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II**
il Direttore Generale
Dott. Vincenzo Viggiani